

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 22 marzo 2011, n. 6537

Svolgimento del processo

Il Tribunale dell'Aquila rigettava la domanda proposta da P. M. e dai suoi figli V.R., V.G. e V.S., volta ad ottenere la condanna dell'ANAS al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale era deceduto V.C., rispettivamente loro coniuge e padre, e che essi attribuivano a colpa dell'ANAS ex art. 2051 c.c. per aver posizionato lungo la strada un guard-rail in maniera errata e pericolosa.

Deducevano che V.C., mentre percorreva alla guida del suo autoveicolo la ****, aveva perso il controllo dell'automezzo ed era andato ad urtare contro il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata; per effetto dell'urto la lamiera era penetrata all'interno dell'abitacolo ed aveva trapassato il V., procurandone il decesso.

La Corte di Appello dell'Aquila rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione P. M. e i suoi figli V.R., V.G. e V.S. sorretto da cinque motivi.

Resisteva con controricorso l'ANAS.

Motivi della decisione

La sentenza della Corte di Appello dell'Aquila ha escluso l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'estensione delle strade di cui l'ANAS doveva curare la manutenzione su scala nazionale era tale da non consentire l'esercizio di una vigilanza continua sull'intera rete. Valutando la fattispecie alla luce dei principi di cui all'art. 2043 c.c., ha ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità dell'ANAS in quanto il guard-rail non costituiva insidia o trabocchetto, in quanto era posto al di fuori della carreggiata, parallelamente alla sede stradale ed era ben visibile e rispettoso della normativa vigente.

La Corte di Appello ha affermato che, sia che si ritenesse applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., che quella dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'ANAS doveva essere comunque esclusa in presenza di una condotta abnorme dell'utente, che era stata causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso.

E' necessario esaminare congiuntamente il primo e terzo motivo del ricorso per la loro evidente connessione.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'art. 2051 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, ed omessa e contraddittoria motivazione sul punto.

Secondo i ricorrenti la Corte di Appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., con una motivazione di stile senza accertare se nel caso concreto vi era l'impossibilità di sorveglianza e solo in relazione alla strada, dovendo invece valutare se tale norma era applicabile nell'ipotesi in cui l'evento era dipeso dalla cosa in sè in relazione alla funzione da svolgere, tenendo

conto che il guard-rail, sradicatosi dalla strada, era penetrato come una lancia nell'autovettura, recidendo l'arteria femorale del V. e provocandone la morte.

Con il **terzo motivo** di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 2051, 2043 e 1127 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe attribuito l'esclusiva efficienza causale dell'evento all'abnorme condotta di guida del conducente dell'auto, senza valutare la condizione di oggetti va pericolosità derivante dalla "res" che avrebbe richiesto, in corrispondenza di quel tratto, apprestamenti idonei ad evitare in caso di incidente la penetrazione del guardrail nell'autovettura.

I due motivi sono fondati.

Infatti la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, **solamente quando**, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. **S'è precisato in tal senso:** a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione installati; b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763;

Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). **Nel caso di specie** la Corte di Appello ha errato nel non ritenere ricorrente nella specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto, secondo la prospettazione della domanda, si trattava di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, in relazione alle quali l'ente pubblico era in grado di esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso. Il **terzo motivo** di ricorso **contesta** l'affermazione con cui la Corte di Appello ha attribuito la esclusiva efficienza causale dell'evento alla condotta di guida abnorme del conducente.

Anche tale motivo è fondato.

A tale proposito deve osservarsi che la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale.

Rispetto a tale funzione, non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard-rail, il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenze degli impatti violenti.

Alla luce di tale considerazione compito del giudice dovrà essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali da cui risulta che il guard-rail dopo l'urto dell'autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa come una lama, se tale barriera, per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettiva, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione negativa della Corte di appello in ordine alla natura di insidia del guard-rail correlata all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il quarto motivo relativo alla valutazione delle prove testimoniali ed il quinto sul regolamento delle spese, sono assorbiti dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.

La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello dell'Aquila che valuterà la fattispecie alla luce dei principi sopraesposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione.